

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3884

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

l'8 aprile 2003 (v. stampato Senato n. 414)

d'iniziativa del senatore CONSOLO

Modifiche all'articolo 583 del codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 10 aprile 2003

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 583 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

« 4-bis) una lesione o mutilazione degli organi genitali provocata, in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima »;

b) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Nell'ipotesi di cui al secondo comma, numero 4-*bis*), nei confronti di chi ha commesso il fatto per motivi di lucro, le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al medesimo numero 4-*bis*), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Le disposizioni di cui al secondo comma, numero 4-*bis*), si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia, e quando vi è stata richiesta del Ministro della giustizia ».

